

TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE FALLIMENTARE

**PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE ai sensi dell'art. 74 e ss. del Codice della
Crisi e dell'Insolvenza – D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche**

Il sottoscritto **SPIGHI GIANNI** (C.F. SPG GNN 71M11 A565U) nato a Bagni di Romagna (FC) il 11/08/1971 e residente a Fabriano (AN), Via Romagnoli n. 88, rappresentato e difeso dall'Avv. **Francesca Pentericci** del Foro di Ancona (C.F. PNT FNC 69H52 E388Q) con studio sito in Jesi (AN), Viale della Vittoria n. 99 – pec francesca.pentericci@pec-ordineavvocatiancona.it – fax 0731 208352 – presso cui elegge domicilio

PREMESSO

- che il Sig. Gianni Spighi risiede nel Comune facente parte del circondario del Tribunale di Ancona;
- che lo stesso versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett d) D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche, per via di obbligazioni assunte e rivenienti dalle attività commerciali svolte nel passato e di misura tale da creare una rilevante difficoltà ad adempiere alle stesse nei relativi termini;
- che il Sig. Spighi ha intenzione di avvalersi della procedura di concordato minore ex art. 78 D. Lgs. 14/2019;
- che il Sig. Spighi non è soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche;
- che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti regolati dal Capo II D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche;
- che non ha subito, per cause a lui imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 82 D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche;
- che si impegna, fin, da subito a collaborare con l'OCC fornendo ogni documentazione utile/richiesta per la ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale.

Tutto ciò premesso, si espone la seguente situazione, finalizzata alla attuazione della proposta di cui trattasi, nei termini come appresso apposti

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, ha incaricato l'Avv. Francesco Coppari con studio in Filottrano (AN), Corso del Popolo n. 49/A, quale



OMISSIS



0MISSIS



OMISSIS



0MISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



0MISSIS

RTW-17A1024



OMISSIS

ATTIVO MESSO A DISPOSIZIONE

L'attivo che il Sig. Spighi metterà a disposizione è pari a $\frac{1}{2}$ dell'immobile sito in Bagno di Romagna.

Al momento della vendita dell'immobile verrà fatta una compravendita con la sorella del Sig. Spighi Gianni per cui verranno liberati ulteriori €  da mettere a disposizione per la



procedura.

la

madre del ricorrente, si impegna a versare solo in seguito all'omologa la somma di € mensili per tre anni accrescendo in modo significativo la percentuale di soddisfo, pari a €

Si fa presente che al momento della vendita dovranno essere pagate altresì le tasse di successione pari ad €

Casa Marischio, al momento della vendita dell'immobile a Bagno di Romagna		
Finanza Esterna		
½ immobile Bagno di Romagna		Prezzo base d'asta detratto il 25% € o quanto ricavato dalla vendita

PROPOSTA ECONOMICA

CLASSE 1) CREDITORI IN PREDEDUZIONE pagamento 100 %

OCC €
Consulente €
Spese vendita €

CLASSE 2) Mutuo per la somma di € 10 verrà pagato al 100 % regolarmente dal sig. Spighi e dalla moglie con le spese correnti

CLASSE 3) DEBITI DI SUCCESSIONE pagamento 100% al momento della vendita dell'immobile €

CLASSE 3) CREDITORI IN PRIVILEGIO al 100 % per un totale di €

INPS €
INPS €
INPS paterno €

Somma residua € quanto ricavato dalla vendita.



CLASSE 4) CREDITORI CHIROGRAFARI pari al 18.11 % o la percentuale minore o

Maggiore ricavata dalla vendita dell'immobile sito in Bagno di Romagna.

Tutti gli ulteriori crediti dell'ADER sia pari a

Debiti paterni €

MERITO CREDITIZIO

Al momento della concessione del mutuo 2008 i redditi della famiglia erano i seguenti:

Nedelcu Liliana 730/08 Reddito lordo Spighi Gianni

In quel momento il merito creditizio era stato valutato positivamente, non avendo il ricorrente altre pendenze o prestiti.

La rata di € successivamente il mutuo veniva ricontrattato nel 2011 con una rata di €

Il mutuo originario era per la somma di

Nel 2011 i redditi dei coniugi erano: Spighi Gianni Nedelcu Liliana Adina €

Successivamente alla stipula del mutuo sono stati contratti altri prestiti con Banca Marche e Banca Etruria, in particolare un prestito di € con Banca Marche terminato nel 2014 ed un altro prestito con Banca Etruria terminato nel 2019 per €

Con Banca Etruria vi era anche uno scoperto di €

CONVENIEZA DEL PIANO

Con il presente piano il sig. Spighi mette a disposizione la quasi totalità del suo patrimonio.

Il sig. Spighi in tutti questi anni ha cercato di pagare il suo debito. Il concordato proposto è migliorativo rispetto alla liquidazione giudiziale.

Infatti il sig. Spighi non potrebbe mettere a disposizione nulla del reddito corrente, tenuto conto delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia.

L'unico immobile che non viene posto in liquidazione è la casa familiare, la quale è già gravata da ipoteca dalla banca. L'immobile, tra l'altro, è di proprietà del sig. Spighi solo per 1/2 e dovrebbe essere oggetto di divisione.

L'immobile potrebbe valere intorno agli a cui detrarre la quota del mutuo €

e da dividere per la metà pari a

Tale somma dovrebbe essere poi ricavata da seguito della vendita.

È noto che in sede di vendita giudiziaria il valore del bene viene sempre decurtato del 25% dal prezzo base d'asta per cui valore minimo €

La medesima cosa vale per l'immobile occupato come prima casa dalla sorella, per la cui



liquidazione dovrebbe essere fatta apposita procedura di divisione. Entrambi gli immobili si trovano a Fabriano, e la vendita potrebbe essere difficoltosa.

La vendita in via giudiziale porterebbe ad un abbassamento del valore dell'immobile ed un loro minor realizzo

L'apporto di finanza esterno da parte della sig.ra [redacted] fa sì che le somme messe a disposizione pari a € 1 [redacted] fanno sì che l'attivo posto a disposizione dei creditori aumenti in modo significativo rispetto alla liquidazione.

Così come l'apporto di € 1 [redacted] che verrà versato dalla sorella per l'immobile in cui la stessa è residente addivene a spese di divisione.

Anche l'immobile di Bagni di Romagna verrà venduto di comune accordo tra i fratelli Spighi senza ulteriori spese.

Pertanto i beni sarebbero comunque incipienti rispetto ai debiti erariali.

Il ragionamento sull'incapienza porta con sé anche quello della maggior convenienza dell'accordo rispetto alla prospettiva liquidatoria, come anche il Gestore ha avuto modo di evidenziare nella sua attestazione ex art. 79 CCII, **secondo cui** *"il giudice, [...], omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria [...]"*.

Il confronto con la messa a disposizione di una somma maggiore non può che far concludere per la convenienza dell'accordo, e per l'applicazione del cram down ove il voto degli uffici fiscali e INPS risulti determinante a tal fine, evidenziata anche la convenienza nella relazione del Gestore.

A tal riguardo, l'art 80 c. 3, CCII dispone infatti che: *"il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 co. 1 e anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*.

Per tali motivi, si sottolinea che la presente proposta di concordato minore, così come formulata, risulta senz'altro vantaggiosa per i creditori rispetto ad un'eventuale alternativa liquidatoria sia sotto il profilo del maggior importo del credito che verrebbe realizzato.

SULLA RELAZIONE DELL'OCC

In data 13/8/2024 veniva nominato l'Avv. Francesco Coppari.



Il Gestore della Crisi ha dato parere positivo al ricorso.

Il gestore ha evidenziato la completezza della documentazione, la collaborazione del ricorrente, e che lo stesso oltre ad essere meritevole, non ha di fatto alcuna utilità da offrire ai propri creditori.

Tenuto conto che la relazione dell'OCC ha dato parere positivo in merito alla completezza ed ammissibilità della domanda, alla luce di quanto esposto, il debitore come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

- dichiarare aperta la procedura ai sensi dell'art. 78 c. 1 CCII, del sig. Spighi Gianni con ogni conseguente adempimento, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell'Avv. Francesco Coppari, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- ai sensi dell'art.78 c. 2 lett. c) assegnare ai creditori un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale devono fare pervenire all'OCC, nella persona dell'Avv. Francesco Coppari, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla presente proposta di concordato minore e le eventuali contestazioni;
- ai sensi dell'art.78 c. 2 lett. d) disporre che fino a che il provvedimento di omologazione non diventa definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllate non può essere pronunciata;
- in ipotesi di raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79 c.1 o ricorrendo l'ipotesi dell'art 80 c. 3, ritenuto che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa, omologare il concordato minore presentato, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, del sig. Spighi
- disporre in sede di omologa, o comunque all'adempimento del concordato minore omologato, l'obbligo dei soggetti creditori di procedere senza indugio alla cancellazione del nominativo dei ricorrenti da eventuali segnalazioni (Centrale Rischi o similari o comunque aggiornamento del nominativo sulle banche dati pubbliche o private, dando atto dell'adempimento degli obblighi di pagamento).
- Si indica come gestore della vendita competitiva Aste giudiziarie in linea, o il gestore



indicato da codesto giudice.

Si manifesta la disponibilità a apportare le modifiche e i chiarimenti che siano ritenuti necessari dal Tribunale.

Ci si riserva di formulare in corso di procedura espressa richiesta di apertura di procedura di liquidazione controllata, nelle fasi successive, in mancanza di omologa del concordato minore qui proposto.

Si allega la seguente documentazione:

OMISSIS



OMISSIS



Con osservanza

Jesi, li 14/04/2024

Avv. Francesca Pentericci





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile**

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,
nel procedimento per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da
GIANNI SPIGHI (con l'Avv. Francesca Pentericci) e con l'ausilio dell'O.C.C. nominato Avv.
Francesco Coppari;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 10.06.2025
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta
oltre che di regolarità formale della medesima;

richiamata altresì la relazione dell'OCC depositata in data 15.07.2025 nonché l'integrazione
depositata in data 28.08.2025 dalle quali emerge come a fronte della comunicazione del
decreto a tutti i creditori ed all'esito del voto il concordato in questione non sia da ritenere
approvato dai creditori in considerazione del voto negativo del creditore Agenzia delle
Entrate.

OSSERVA

In particolare dalla relazione integrativa l'OCC ha aggiunto come la mancata
approvazione del concordato non possa essere superata con il principio del c.d. silenzio
assenso (art. 79 comma 3 CCII) atteso che il credito complessivo dei creditori aderenti non
raggiunge la maggioranza del credito/debito complessivo.

L'OCC ha inoltre valorizzato l'applicabilità nella specie del c.d. *cram down* di cui all'art. 80
comma 3 secondo periodo CCII il quale prevede che *"il giudice omologa il concordato
minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria (...) quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e(...) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione (...) è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata"*.

Ritiene la scrivente di optare per l'interpretazione letterale del disposto di cui all'art. 80
comma 3, secondo periodo e dunque di escludere, nel concordato minore, l'applicabilità

della disciplina di cui all'art. 88 comma 4 (espressamente riservata al concordato preventivo in continuità) che prevede, tra l'altro, la sterilizzazione del voto dell'amministrazione finanziaria quale criterio non esclusivo di valutazione di detto voto, ma unicamente quale criterio alternativo rispetto a quello dell'adesione determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'art. 112 comma 2 lett. d).

Non trattandosi, come detto, di criterio di valutazione esclusivo la sterilizzazione del voto negativo dell'amministrazione fiscale non può assurgere a regola interpretativa generale applicabile a tutti i casi in cui si tratti di verificare se il concordato sia da approvare nonostante il voto negativo dell'amministrazione finanziaria.

Tale conclusione appare peraltro coerente con la finalità e la *ratio* del c.d. *cram down* costituite dal superamento di eventuali inerzie ingiustificate del creditore pubblico.

Le esposte considerazioni giustificano dunque di attenersi alla disciplina dell'art. 80 CCII che, al terzo comma, secondo periodo, prevede come detto l'omologa del concordato minore anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione si determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 comma 1 CCII nonché quando il concordato proposto sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Nel caso di specie, le predette condizioni appaiono ambedue soddisfatte atteso che l'amministrazione finanziaria ha espresso voto negativo all'omologa del concordato e la sua adesione, come espressamente evidenziato anche dall'OCC, sarebbe stata determinante per il raggiungimento delle maggioranze.

Residua dunque la verifica di maggior convenienza dell'alternativa concordataria rispetto quella liquidatoria. Come emerge dagli atti e dalla documentazione allegata, nonché tenuto conto di quanto valorizzato dall'OCC, la maggior convenienza della proposta concordataria è insita nel risparmio delle spese necessitate da eventuale giudizio di divisione rispetto alla cessione dell'immobile sito a Bagno di Romagna in comproprietà fra il ricorrente ed altro soggetto. Inoltre, le vendite competitive nell'alveo del concordato, pur garantendo la competitività e la trasparenza proprie di dette procedure non prevederebbero diminuzione del prezzo per eventuali vendite andate deserte fino al quarto tentativo, iter che non potrebbe essere facilmente rispettato nell'ipotesi liquidatoria.

Il piano concordatario inoltre prevede la cessione diretta alla sorella del ricorrente della quota di proprietà sull'immobile in questione per il prezzo di € [REDACTED] con evidente risparmio dei costi insiti inerenti alla procedura esecutiva e la procedura endo-divisionale. Viene altresì previsto l'apporto di finanza esterna per € [REDACTED] che evidentemente difetterebbe nell'ipotesi liquidatoria. Vieppiù, seppure in termini embrionali, l'OCC ha dato atto del pervenimento al debitore di una proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile sito a Bagno di Romagna per l'importo di € [REDACTED]

Le esposte considerazioni giustificano il positivo vaglio di maggior convenienza dell'alternativa concordataria rispetto a quella liquidatoria e dunque l'applicabilità per le ragioni già esposte del disposto di cui all'art. 80 comma tre, secondo periodo CCII.

Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati; ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e 80, comma 3 secondo periodo CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.

P.T.M.

visto l'art. 80 CCI

OMOLOGA il concordato minore proposto da **GIANNI SPIGHI**, (C.F. SPG GNN 71M11 A565U) nato a Bagni di Romagna (FC) il 11/08/1971 e residente a Fabriano (AN), Via Romagnoli n. 88,

CONFERMA la nomina dell'OCC, Avv. Francesco COPPARI;

DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di

beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 17/09/2025

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani